

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE
SULLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla seconda consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione. Dei commenti ricevuti, si dà, tuttavia, conto esclusivamente di quelli che riguardano le modifiche introdotte rispetto al primo schema regolamentare. Si precisa inoltre che non si dà conto delle questioni attinenti la normativa primaria.

<i>Rispondenti</i>	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• ABI• AFIN Associazione Finanziarie Italiane• AICOM Associazione Italiana Compliance• AnalisiBanka• Assifact Associazione italiana per il factoring• Assilea Associazione italiana Leasing• Asso Confidi• Assofiduciaria• Assofin• Assosim• Avv. Mastropaolo• Cordusio Fiduciaria• Fenafi• Finpiemonte• Finworld Fideiussioni e Cauzioni• Italfondario SpA• MAGVenezia, MAG2 Finance, MAG4 Piemonte• Prelios Credit Servicing• Prestiamoci-Agata spa• Salento Mutui spa• Studio legale Allen & Overy• Studio legale Bonora e Associati• Studio legale Capolino-Perlingieri & Leone (CP-DL)• Studio associato Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP• Studio Prof. Dezzani• Studio legale Guastini e Mosca• UFI• Zenith Service
--------------------	---

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Autorizzazione (Tit. I, Cap. 1)	E' stato chiesto di inserire in modo esplicito, nelle disposizioni di carattere generale, il riferimento all'autorizzazione all'attività di servicing al fine di rendere coerenti tali disposizioni con quelle relative alle attività esercitabili di cui al Tit. I, Cap. 3.	Sì	Testo modificato.
	E' stato chiesto di eliminare la previsione secondo cui l'iscrizione della società nel registro delle imprese non è consentita in mancanza di autorizzazione della Banca d'Italia all'attività di concessione di finanziamenti, in quanto non supportata dalla normativa primaria (Tit. I, Cap. 1, Sez. V).	Sì	Testo modificato.
	E' stato chiesto di confermare che per le società già operative possano essere omessi i documenti di cui al Tit. I, Cap. I, Sez. V, punti e) ed f) (attestazione del versamento del capitale e informazioni sulla provenienza delle somme), ove essi esibiscano i certificati camerali riportanti il capitale sociale sottoscritto e versato.	Sì	Testo modificato.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	E' stato chiesto di chiarire che la previsione secondo la quale i conferimenti in natura non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale è valida per i soli intermediari neo costituiti.	Sì	Testo modificato (cfr., al riguardo, il resoconto della precedente consultazione al seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/RESOC-PRIMA-CONS.pdf
	E' stato chiesto di prevedere l'attività di tutoring analogamente a quanto previsto per la fase costitutiva delle banche.	Sì	Testo modificato.
	E' stata chiesta conferma circa l'applicazione del termine di validità dei 6 mesi per i documenti di cui al Tit. I, Sez. V, Par. 1, lett. d), f), h) anche per le società già operative.	Chiarimento	Si conferma che anche per le società già esistenti si applica il termine di 6 mesi di validità dei documenti di cui al Tit. I, Sez. V, Par. 1, lett. d), f), h) relativi a: documentazione richiesta per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell'intermediario finanziario; informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell'intermediario finanziario; verbale di verifica del possesso dei requisiti degli esponenti aziendali.
	Si chiede che venga precisato che le società iscritte negli attuali albi 106 e 107, che presentano istanza di iscrizione, potranno continuare ad operare fino alla conclusione dell'intero procedimento di autorizzazione.	Chiarimento	Si precisa che le società ex art. 106 e 107 TUB ante riforma, che presentano istanza di iscrizione al nuovo albo unico, potranno continuare ad operare fino alla conclusione dell'intero procedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dal d. lgs. 141/2010, art. 10, comma 4.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>E' stato chiesto di chiarire il richiamo al d.lgs. n. 231/2007 – in termini di obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette – inserito nella sezione “capitale minimo”.</p>	<p align="center">Sì</p>	<p>Gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di cui al d.lgs. 231/2007 sono in capo alla banca presso la quale si apre il conto corrente indisponibile ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. Il testo è stato modificato.</p>
	<p>E' stato chiesto di chiarire il contenuto della disposizione secondo la quale <i>“La Banca d'Italia può chiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario”</i>, integrandole con gli ulteriori criteri previsti nelle linee guida EBA, EIOPA e ESMA sull'applicazione della direttiva 2007/44/CE laddove prevedono: <i>“this assessment criterion allows supervisory authorities to determine whether the financial soundness of the proposed acquirer is strong enough to ensure the sound and prudent management of the target financial institution for the foreseeable future (usually three years) in accordance with the principle of proportionality (nature of the acquirer, nature of the acquisition)”</i>.</p>	<p align="center">Sì</p>	<p>Testo modificato.</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>E' stato chiesto di alleggerire gli oneri in capo agli intermediari finanziari comunitari, con specifico riferimento alla produzione, tra la documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria in Italia, dell'attestazione circa la solidità patrimoniale e l'adeguatezza delle strutture organizzative dei soggetti vigilati da parte dell'autorità di vigilanza estera. Secondo quanto rappresentato, ciò si porrebbe in linea con il principio di libertà di stabilimento sancito dai Trattati comunitari.</p>	No	<p>Gli obblighi previsti dalle disposizioni di vigilanza (Tit. I, Cap. 1, Sez. VIII) derivano dal fatto che le attività svolte dagli intermediari finanziari non sono armonizzate a livello comunitario; di conseguenza, lo svolgimento delle medesime nel territorio italiano è subordinato ad una verifica, da parte della Banca d'Italia, della sussistenza di condizioni che garantiscano una gestione sana e prudente dell'attività, e al <i>"good standing"</i> dell'autorità dello Stato membro d'origine.</p> <p>L'attestazione proveniente dall'autorità del paese d'origine non costituisce una limitazione della libertà di stabilimento degli intermediari, in quanto essa è finalizzata ad assicurare il rispetto, nello Stato membro d'origine, di condizioni equivalenti a quelle richieste in Italia per l'esercizio delle medesime attività, e si rende necessaria proprio per l'assenza di disposizioni armonizzate a livello comunitario. Secondariamente, le istruzioni prevedono che l'attestazione provenga dall'autorità competente per la vigilanza sull'intermediario nel suo paese d'origine, che non deve essere necessariamente un'autorità preposta alla vigilanza prudenziale di banche o altri intermediari del mercato finanziario. Le attestazioni possono provenire da qualunque soggetto eventualmente competente, sulla base del diritto nazionale applicabile, a vigilare sul soggetto che intende operare fuori del territorio nazionale.</p>
<p>Gruppo finanziario (Tit. I, Cap. 2)</p>	<p>E' stato chiesto di confermare che non rileva ai fini della determinazione del gruppo finanziario, la partecipazione di controllo in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. società in liquidazione; 2. società di riassicurazione. 	Chiarimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si conferma che le società in liquidazione, non svolgendo altra attività che quella finalizzata alla procedura stessa, non debbano essere considerate ai fini della individuazione del gruppo finanziario. 2. In linea con la disciplina applicabile alle banche, si conferma che la società di riassicurazione non rileva ai fini della individuazione del gruppo finanziario con la conseguenza che il solo controllo di una società della specie da parte di un intermediario finanziario non determina l'esistenza di un gruppo finanziario.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			clusa l'operazione, in linea con la scelta operata nella disciplina applicabile alle banche, non sono inclusi nel gruppo finanziario. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo.
	E' stato chiesto di eliminare dallo statuto, in quanto eccessivamente oneroso, l'indicazione del ruolo attribuito alla sub-holding da parte della capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Inoltre, è stato evidenziato che, il fatto che le società siano tenute a osservare le direttive emanate dalla capogruppo, fornendo dati ed informazioni qualora occorra, è intrinseco nel concetto dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.	No	Atteso il ruolo svolto dalla sub-holding nell'ambito del gruppo di appartenenza, si ritiene opportuno mantenere la formulazione delle disposizioni, peraltro in linea con le analoghe disposizioni riguardanti i gruppi bancari.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
Attività esercitabili (Tit. I, Cap. 3)	<p>E' stato chiesto di consentire, oltre che agli intermediari finanziari che svolgono quale attività principale la concessione di finanziamenti, anche agli intermediari finanziari che svolgono solo attività di <i>servicing</i>, l'attività di recupero crediti di terzi tra le attività connesse.</p> <p>E' stato altresì richiesto che tale attività, avendo caratteristiche operative del tutto assimilabili all'attività di <i>servicing</i>, possa essere svolta dal <i>servicer</i> anche in via prevalente.</p>	Chiarimento	<p>Si osserva che l'attività di recupero crediti di terzi rientra tra le attività connesse di natura commerciale o finanziaria non soggette a riserva; rientrano in tale fattispecie le attività per le quali la legge non impone una previa valutazione sull'idoneità dei soggetti che possono svolgerla e che, quindi, possono essere svolte senza che ciò integri gli estremi dell'"abusivismo finanziario".</p> <p>Ciò premesso, l'attività di recupero crediti appare esercitabile dalle società di <i>servicing</i> nella misura in cui la stessa si qualifica come attività che consente di sviluppare l'attività finanziaria esercitata in via prevalente e viene svolta in via accessoria rispetto alla stessa.</p>
	<p>Il decreto legge n. 91/2014 (c.d. decreto "Competitività"), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, ha modificato la L. 130/1999 sulle operazioni di cartolarizzazione, prevedendo la possibilità per gli SPV di concedere finanziamenti alle imprese, nel rispetto delle condizioni previste.</p> <p>Sul punto è stato chiesto di chiarire se un SPV che intende erogare finanziamenti ai sensi della legge citata debba iscriversi all'albo ex art. 106 TUB novellato.</p> <p>E' stato altresì chiesto se un SPV, rientrante nella definizione di società finanziaria, sia tenuto al rispetto delle</p>	Chiarimento	<p>Il decreto "Competitività" ha previsto che le società di cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999 (SPV) possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario iscritto nell'albo ex art. 106 TUB, i quali possono svolgere altresì i compiti previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge n. 130/1999 (<i>servicing</i>); b) i titoli emessi dagli SPV per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 100 TUF; c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattienga un significativo interesse economico nell'operazione (c.d. <i>retention</i>), nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. <p>La norma non prevede un obbligo in capo agli SPV di iscrizione in specifici albi o elenchi e conseguentemente gli stessi non sono tenuti al rispetto delle</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.		nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.
	E' stato chiesto di chiarire se l'intermediario inizialmente autorizzato a svolgere l'attività di concessione di finanziamenti, che intende successivamente svolgere l'attività di <i>servicing</i> ex L. 130/1999, debba presentare un dettagliato piano di tale ultima attività al pari del piano presentato da intermediari che svolgono solo attività di <i>servicing</i> .	Chiarimento	<p>Si premette che la normativa di vigilanza, coerentemente con quanto previsto dal TUB e dalla legge n. 130/99, prevede che gli intermediari finanziari esercitano almeno una delle seguenti attività finanziarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico (cfr. 106, comma 1, TUB); - riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. <i>servicing</i>). <p>Lo svolgimento di una o di entrambe queste attività è previsto nel programma di attività; nel caso in cui l'intermediario, che abbia inizialmente limitato la propria operatività a una delle due attività citate, intenda avviare l'esercizio dell'altra successivamente all'autorizzazione, invia alla Banca d'Italia il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa aggiornati. La relazione sulla struttura organizzativa precisa i presidi organizzativi e i meccanismi di controllo volti a fronteggiare i rischi derivati da tali attività (cfr. Tit. I, Cap. 3, Sez. II).</p>
	E' stato chiesto di chiarire a quale procedura autorizzativa debba essere sottoposto il soggetto che intende svolgere solo attività di <i>servicing</i> non anche attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico.	Chiarimento	<p>Le disposizioni di vigilanza in materia di autorizzazione (cfr. Tit. I, Cap. 1) sono state integrate al fine di rappresentare chiaramente che gli intermediari finanziari sono sottoposti alla medesima procedura autorizzativa sia in caso di svolgimento dell'attività di concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico (cfr. 106, comma 1, TUB), che di riscossione dei crediti ceduti e di svolgimento dei servizi di cassa e di pagamento, ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. <i>servicing</i>).</p> <p>Peraltro, la stessa L. 130, all'art. 2, comma 6, prevede che i soggetti che intendono prestare i servizi di cui al comma 3, lett. c) del medesimo articolo (ri-</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
			scossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti.
	E' stato chiesto di chiarire il riferimento al CRR tra le fonti normative relative al capitolo "Attività esercitabili e partecipazioni detenibili".	Chiarimento	Il riferimento al CRR tra le fonti normative in questione attiene alla disciplina relativa alle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie applicabile alle banche ed estesa agli intermediari finanziari. Si fa riferimento in particolare all'art. 89, parr. 1 e 2 del CRR che definisce limiti inderogabili, ripresi nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, alle partecipazioni detenibili in una impresa non finanziaria (limite di concentrazione) e al complesso delle partecipazioni della specie (limite complessivo). Il testo è stato integrato.
	E' stato chiesto di escludere le Finanziarie Regionali dai soggetti sottoposti al "limite di subordinazione" dell'attività di gestione di fondi pubblici rispetto all'attività di concessione di finanziamenti e di mantenerle, per tale via, nell'alveo degli intermediari finanziari.	In parte	Le disposizioni sono state modificate per chiarire che, fermo restando l'esercizio dell'attività di concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, previsto dalle norme, gli intermediari finanziari possono svolgere l'attività di erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici, ai sensi dell'art. 47 TUB, anche in via non subordinata. Gli intermediari che svolgono tale ultima attività non sono considerati "intermediari minori" e devono dotarsi di assetti di controllo in grado di presidiare i rischi operativi (inclusi, i rischi legali) e reputazionali connessi all'attività di gestione di fondi pubblici.
Partecipanti al capitale e esponenti aziendali (Tit. II, Capp. 1 e 2)	In ragione dell'esistenza sul mercato di situazioni societarie complesse, è stato chiesto che le comunicazioni sull'acquisto o sulle variazioni di partecipazioni qualificate siano rese entro 30 giorni anziché 10, come previsto dalle disposizioni in consultazione.	No	Trattandosi di comunicazioni successive all'eventuale variazione della partecipazione, si assume che il partecipante sia già in possesso delle informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia ai sensi del Tit. II, Cap. 1, Sez. III, par.1.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	E' stato chiesto di confermare che per le società fiduciarie non è previsto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti (<i>interlocking</i>).	Chiarimento	Si conferma l'interpretazione proposta. Cfr. in proposito le FAQ pubblicate sul sito della Banca d'Italia sui "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (c.d. "divieto di <i>interlocking</i> ").
	E' stato chiesto di confermare che l'accertamento dei requisiti di indipendenza debba essere effettuato solo se previsto statutariamente.	Chiarimento	In attesa che i requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali siano ulteriormente specificati nella disciplina attuativa dell'art. 26 del TUB, si fa presente che, nei confronti dei sindaci, trovano applicazione i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile. Per quanto riguarda i requisiti applicabili agli altri esponenti aziendali, in attesa delle citate disposizioni attuative, trovano applicazione i requisiti di indipendenza eventualmente previsti statutariamente.
	E' stato osservato che la necessità di verificare, oltre ai requisiti di onorabilità ex art. 25 TUB, anche la sussistenza del requisito di professionalità in capo al potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in un intermediario finanziario eccede il dato normativo di riferimento applicabile alle banche (artt. 19 e 25 TUB), il quale prevede l'accertamento dei soli requisiti di onorabilità. Pertanto, è stato chiesto un allineamento di tale aspetto della disciplina degli intermediari finanziari a quanto già disposto sul tema per quelli bancari.	Chiarimento	Ai sensi dell'art. 19 del TUB, applicabile agli intermediari finanziari in forza del richiamo operato dall'art. 110 dello stesso testo unico, la Banca d'Italia è chiamata a valutare la qualità del potenziale acquirente, tenendo conto, tra l'altro, della sua reputazione. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 della delibera CICR del 27 luglio 2011 (in materia di disciplina delle partecipazioni in banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento) e in linea con le migliori prassi internazionali (cfr. EBA, ESMA and EIOPA's <i>Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC</i>), le disposizioni prevedono che la valutazione della reputazione del candidato acquirente comprenda la sua correttezza e competenza professionale, che è diversa dai requisiti di professionalità previsti per gli esponenti aziendali dall'art. 26 del TUB (cfr. Tit. II, Cap. 1. Par. 6.3).
	Al fine di chiarire la nozione di "acquistato di concerto" è stato suggerito di chiarire nella stessa definizione che,	Si	Testo modificato.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	ai fini dell'applicazione della normativa, rilevano gli accordi conclusi <i>“precedentemente o entro l'anno successivo all'acquisizione o alla variazione della partecipazione”</i> .		
	E' stato proposto di specificare che i "legami" tra partecipanti e altri soggetti rilevanti per la valutazione dell'autorità di vigilanza siano solo quelli <i>“tali da compromettere inevitabilmente le condizioni sopra indicate”</i> (ossia le condizioni di qualità e solidità finanziaria dei partecipanti) (cfr. Tit. I, Cap. 1, Sez. IV, Par. 1).	No	L'integrazione richiesta appare ridondante, tenuto conto che le disposizioni attribuiscono rilievo a tali legami solo qualora siano in grado di compromettere il rispetto delle condizioni normativamente previste.
	E' stato proposto di chiarire che, nel caso di azioni con diritto di voto subordinato, al verificarsi di una condizione non ancora avverata, <i>“il calcolo della partecipazione rilevante a fini autorizzativi debba essere immediatamente rivisto”</i> .	Si	Testo modificato. Restano, comunque, fermi gli obblighi informativi circa le modifiche delle partecipazioni di cui alla Sezione III del Capitolo.
	E' stato proposto di rimuovere dagli elementi da valutare ai fini della correttezza del potenziale acquirente il riferimento alle situazioni penalmente rilevanti che non rientrano nella valutazione dell'onorabilità e di sostituirlo con il un riferimento a eventuali sanzioni penali definitive.	No	La valutazione della reputazione del potenziale acquirente assume un ruolo centrale al fine di assicurare il mantenimento della sana e prudente gestione. In tale ottica - tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 della delibera CICR del 27 luglio 2011 (in materia di disciplina delle partecipazioni in banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento) e delle migliori prassi internazionali in materia (cfr. EBA, ESMA and EIOPA's <i>Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive</i>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			2007/44/EC) - le disposizioni mirano a garantire che l'autorità di vigilanza abbia a propria disposizione un quadro informativo il più possibile esaustivo che consenta un corretto esercizio del proprio potere valutativo. Va da sé che le informazioni rese saranno valutate nel loro complesso, avendo riguardo alla loro rilevanza rispetto al caso concreto.
	E' stato proposto di rimuovere l'obbligo per i partecipanti di comunicare le modificazioni della propria catena partecipativa che non siano soggette ad autorizzazione.	No	La modificazione della catena partecipativa rappresenta un elemento informativo rilevante per il corretto espletamento delle funzioni di supervisione, anche qualora non comporti una diretta modifica della partecipazione indirettamente detenuta.
	E' stato proposto di precisare che le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante dei partecipanti che abbiano omesso le comunicazioni di cui al Tit. II, Cap. 1, Sez. III, Par. 3, sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del cod. civ.	Chiarimento	Non si ritiene necessario modificare il testo, in quanto l'impugnabilità delle delibere in caso di omissione delle comunicazioni in esame è disciplinata direttamente dall'art. 24, comma 2, TUB, che contiene un esplicito rimando alla disciplina civilistica.
	È stato chiesto di specificare che le evidenze che il potenziale acquirente deve rendere sull'assenza di indagini o condanne per i reati di cui agli artt. 648-bis e da 270-bis a 270-sexies del c.p. possano essere sostituite con dichiarazione sostitutiva.	Si	Testo modificato.
	E' stato proposto di rimuovere la previsione che invita gli organi amministrativi ad attenersi nei controlli sui requisiti di onorabilità a comporta-	No	Tenuto conto che il rispetto dei requisiti di onorabilità assume un ruolo centrale al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la disposizione in esame sottolinea il ruolo centrale ricoperto dagli organi amministrativi nella verifica della sussistenza di tali requisiti.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	menti non formali, bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente (cfr. Tit. II – All. A e B).		
	E' stato chiesto di confermare se, ai fini dell'applicazione del divieto di <i>interlocking</i> , ai sensi dello schema di regolamentazione in consultazione, vadano considerati i soli intermediari finanziari iscritti nell'albo 106 TUB che esercitano attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e se siano, di conseguenza, esclusi gli intermediari che svolgono attività di <i>servicing</i> nelle operazioni di cartolarizzazione purché non concedano finanziamenti.	Chiarimento	Si conferma l'interpretazione proposta. Cfr. in proposito le FAQ pubblicate sul sito della Banca d'Italia sui "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di <i>interlocking</i> ").
	Ai fini dell'acquisto di partecipazioni qualificate, è stato proposto di precisare che sono esonerati dalla prova dei requisiti di onorabilità non tutti i soggetti già titolari di partecipazioni in intermediari vigilati, ma solo i titolari di partecipazioni qualificate o che consentano di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario.	Si	Testo modificato.
	E' stato proposto di prevedere che siano esonerati dalla prova del requisito di correttezza non solo i soggetti	No	La valutazione del rispetto del requisito di correttezza richiede l'analisi di molteplici informazioni, che, in linea con il principio di proporzionalità, può avere portata differente anche in funzione dell'ammontare della partecipazione o

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	già titolari di partecipazioni di controllo in intermediari vigilati, ma tutti i titolari di partecipazioni qualificate o che consentano di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario.		della capacità di influire sulla gestione aziendale. Ne consegue che è possibile accordare l'esenzione in esame solo ai titolari di partecipazioni di controllo nei soggetti vigilati indicati nella disciplina.
	E' stato proposto di esonerare dal requisito di competenza professionale tutti i soggetti che siano già titolari di partecipazioni qualificate o che consentano di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario.	No	L'adeguatezza della competenza professionale del candidato acquirente è valutata in relazione alle caratteristiche specifiche dell'operazione prospettata; ne consegue che non possono essere previste, come nei casi della verifica delle condizioni relative all'onorabilità e alla correttezza, esenzioni in via generale.
	E' stato proposto di chiarire che la verifica dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo debba essere verificata entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.	Si	Testo modificato.
	Con riferimento alla revoca per giusta causa da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo, è stato chiesto di precisare che la "giusta causa" si riferisce a un comportamento imputabile all'interessato e, pertanto, tale da far venir meno i requisiti correttezza e di competenza professionale.	Si	Testo modificato.
	È stata rimarcata l'importanza che le funzioni di controllo di secondo livello	Chiarimento	La possibilità di affidare a una funzione di controllo tutti i controlli diversi da quelli di linea dà concreta attuazione al principio di proporzionalità: essa è,

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni (Tit. III)	non siano affidate alla funzione di controllo di terzo livello, mantenendo separate le due funzioni.		infatti, limitata a un sottoinsieme di intermediari (“intermediari minori”) che presentano limitata complessità operativa, con l’obiettivo di incentivare tali soggetti ad investire le proprie risorse in strutture di controllo semplici, ma efficaci, nonché a rafforzare i controlli di primo livello. Le disposizioni sono state modificate per precisare che la possibilità di usufruire di tale semplificazione è subordinata alla condizione che i controlli sulle diverse tipologie di rischio continuino ad essere efficaci.
	E’ stato proposto di specificare il contenuto delle verifiche dell’ <i>internal audit</i> , in particolare chiarendo il concetto di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni, della struttura organizzativa e del sistema informativo nonché di fornire parametri per i relativi giudizi.	Chiarimento	I concetti menzionati (completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni, della struttura organizzativa e del sistema informativo) trovano concretizzazione nel piano delle verifiche definito dalla funzione di revisione interna e approvato dai competenti organi aziendali, il cui contenuto ed estensione è correlato alle caratteristiche aziendali. Non appare pertanto possibile fornire definizioni o indici che possano essere <i>ex ante</i> applicabili a tutte le tipologie di intermediari finanziari.
	E’ stato proposto di prevedere che l’obbligo di verificare il grado di aderenza del proprio sistema dei controlli interni e della propria organizzazione ai requisiti disciplinati dalle nuove disposizioni abbia cadenza almeno annuale.	Si	Testo modificato.
	E’ stato chiesto di confermare che i risultati in linea con le nuove disposizioni un’articolazione organizzativa che preveda le funzioni di <i>compliance</i> e di <i>risk management</i> a diretto riporto del direttore generale.	Chiarimento	Le funzioni aziendali di controllo di secondo livello riportano direttamente all’organo con funzione di gestione. Il direttore generale, pur partecipando alla funzione di gestione, non può essere identificato con l’organo stesso. Il direttore generale, proprio perché rappresenta il vertice della struttura interna e partecipa alla funzione di gestione, è destinatario dei flussi informativi previsti per gli organi aziendali nonché, negli intermediari di dimensioni contenute e

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			privi di un amministratore delegato o di un comitato esecutivo (in cui l'organo con funzione di gestione si identifica con il consiglio di amministrazione), può svolgere un ruolo di raccordo funzionale tra le funzioni aziendali di controllo di secondo livello e l'organo con funzione di gestione, da cui dipendono gerarchicamente le citate funzioni.
	<p>Con riferimento alla previsione in base alla quale il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica può rivestire un ruolo esecutivo negli intermediari "minori", è stato suggerito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da alcuni di estendere tale possibilità a tutti gli intermediari, non solo a quelli "minori"; - da altri, di rimuovere la previsione, perché potrebbe causare eccessiva concentrazione dei poteri e una organizzazione aziendale poco efficiente; - di limitare tale possibilità ai soli casi in cui il presidente non abbia – direttamente o indirettamente – un interesse economico nella società. 	No	La previsione in base alla quale il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica non può svolgere mansioni esecutive mira ad assicurare il buon funzionamento dell'organo, favorendo la dialettica interna ed un corretto bilanciamento dei poteri. La deviazione da tale principio è giustificata, in via del tutto eccezionale, nei soli intermediari minori, dalla loro ridotta dimensione e complessità operativa e non risulta, pertanto, estensibile a tutti gli intermediari finanziari. Per la medesima ragione, e tenuto conto della estrema semplicità che dovrà caratterizzare la <i>governance</i> degli intermediari minori, non si ritiene opportuno condizionare l'assunzione di deleghe da parte del presidente all'assenza di interessi economici nella società.
	E' stato sottolineato che sarebbe preferibile che le funzioni dell'organismo di vigilanza, eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, siano affidate a un organi-	No	In linea con la scelta operata per le banche, in un'ottica di razionalizzazione del sistema dei controlli, si ritiene opportuno prevedere come regola generale, ma derogabile, l'attribuzione delle funzioni dell'organismo di vigilanza all'organo con funzione di controllo.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>simo appositamente istituito e, solo in via subordinata, all'organo con funzione di controllo.</p>		
	<p>E' stato evidenziato che la possibilità che il <i>servicer</i> effettui, nel quadro della disciplina dell'esternalizzazione, verifiche periodiche sui soggetti delegati a svolgere determinate funzioni, tenga conto dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui il delegato sia una banca, un intermediario finanziario o una società quotata, le verifiche sarebbero inappropriate e ultronee; - l'efficacia delle procedure di recupero dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità delle parti nella definizione delle proprie "<i>collection policies</i>"; - l'accertamento di frodi è molto problematico e imporrebbe attività investigative tipiche dell'autorità giudiziaria, senza le quali sarebbe difficile accertare se un credito sia stato incassato e i relativi importi siano stati versati sui conti dell'operazione. 	Chiarimento	<p>Si rammenta preliminarmente che l'affidamento a terzi di specifici compiti non esonera il <i>servicer</i> dalle proprie responsabilità né deve mettere a repentaglio la capacità di quest'ultimo di rispettare la disciplina di vigilanza e il rispetto degli obblighi ad esso imposti dalla legge.</p> <p>Al fine di consentire ai <i>servicer</i> di disporre di adeguati strumenti per controllare l'attività dei soggetti delegati, è stato, tra l'altro, previsto che i contratti di <i>outsourcing</i> contengano clausole che consentano al <i>servicer</i> di effettuare verifiche – anche il loco – sull'operato di tali soggetti.</p> <p>Le fattispecie prospettate non giustificano eccezioni dal generale dovere di controllo dell'operato dei delegati da parte del <i>servicer</i>. In particolare, violerebbe le proprie responsabilità il <i>servicer</i> che non fosse in grado di verificare che le somme di pertinenza dell'operazione siano state correttamente incassate e versate sui conti dell'operazione da parte di un soggetto delegato.</p>
	<p>È stato chiesto di modulare gli obblighi facenti capo al <i>servicer</i> in funzione della dimensione delle operazioni</p>	No	<p>Non si ritiene di accogliere la proposta: gli obblighi identificati nelle disposizioni rappresentano il contenuto minimo degli adempimenti reputati necessari per il corretto assolvimento dei compiti che la legge n. 130/1999 affida al <i>ser-</i></p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	di cartolarizzazione e della natura professionale o meno dei portatori dei titoli.		<i>vicer</i> . Resta fermo che le concrete modalità di adempimento di detti obblighi restano rimesse alla responsabilità dell'intermediario che potrà adattare in relazione alle concrete caratteristiche dell'operazione, secondo criteri di proporzionalità.
	È stato chiesto di limitare i controlli del <i>servicer</i> sul portafoglio cartolarizzato ai soli requisiti di natura qualitativa, ammettendo controlli a campione in caso di portafogli molto granulari.	Chiarimento	L'obiettivo della norma è assicurare che il portafoglio di crediti ceduti risponda alle caratteristiche previste nel prospetto informativo e dalla legge n. 130/1999. Ciò posto, rientra nella responsabilità del <i>servicer</i> definire tipologie controlli adeguati, incluse verifiche a campione, in relazione alle concrete caratteristiche del portafoglio dei crediti ceduti.
	È stato chiesto di inserire una definizione di investitore professionale, anche mediante richiamo alla disciplina della Consob.	Si	Testo modificato.
	È stato osservato che la previsione in base alla quale il prospetto informativo può affidare al <i>servicer</i> specifici compiti potrebbe risultare fuorviante, tenuto conto che la fonte degli obblighi facenti capo all'intermediario è il contratto e non il prospetto informativo, che ne rappresenta piuttosto la sintesi.	Si	Testo modificato.
	È stato chiesto di rimuovere la previsione in base alla quale i <i>servicer</i> devono identificare, anche sulla base del prospetto informativo, i compiti e le funzioni eventualmente spettanti agli altri soggetti coinvolti	No	La disposizione mira ad assicurare che il <i>servicer</i> abbia un quadro informativo il più possibile completo sui vari soggetti coinvolti nell'operazione, dai quali potrebbe dipendere l'accesso a dati rilevanti per il corretto espletamento dei propri compiti. Tali informazioni dovrebbero essere acquisite dal <i>servicer</i> prima dell'assunzione dell'incarico, sulla base della documentazione al momento disponibile. Nel caso in cui ciò non sia possibile, perché il complessivo as-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	nell'operazione. Tale richiesta è motivata dal fatto che il prospetto informativo sarebbe redatto successivamente all'assunzione dell'incarico da parte del <i>servicer</i> .		setto dell'operazione non è stato ancora definito, il <i>servicer</i> concorderà con l'SPV i criteri sulla base dei quali tali soggetti saranno identificati e le competenze ripartite.
	È stato chiesto di confermare che nel caso in cui siano attribuiti incarichi specifici a soggetti terzi, quali il " <i>paying agent</i> " o il " <i>computation agent</i> ", persista in capo al <i>servicer</i> la sola responsabilità di controllo sul rispetto di quanto previsto nel prospetto informativo.	Chiarimento	Si conferma che resta in capo al <i>servicer</i> la responsabilità del controllo della conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. Quanto alle eventuali responsabilità del <i>servicer</i> rispetto alle attività eventualmente affidate a altri soggetti, esse potranno essere valutate solo rispetto all'assetto contrattuale concretamente in essere.
	È stato chiesto di confermare che nel caso in cui l'SPV (<i>special purposes vehicle</i>) abbia delegato alcune attività a soggetti terzi, la responsabilità del <i>servicer</i> sia limitata alla <i>culpa in vigilando</i> e non includa invece la responsabilità per la scelta del delegato e per il corretto adempimento dei compiti a quest'ultimo attribuiti.	Chiarimento	La legge 130/1999 affida al <i>servicer</i> la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento, unitamente al compito di verificare la conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo. Nell'ambito di tali funzioni, la disciplina prudenziale identifica il contenuto minimo dei compiti spettanti al <i>servicer</i> e i presidi ritenuti rilevanti per le finalità di vigilanza. La citata disciplina, invece, non prevede specifici obblighi in capo al <i>servicer</i> circa la scelta dell'SPV di delegare alcune attività a soggetti terzi, ma chiede al <i>servicer</i> di verificare l'impatto che tale scelta potrà avere sulla capacità di espletare correttamente le proprie funzioni. Resta ovviamente ferma la competenza dell'autorità giudiziaria in ordine alla valutazione dei profili di responsabilità di natura civilistica derivanti dal concreto assetto degli interessi delle parti.
Esternalizzazione	In ottica di contenimento dei costi è stata proposta la possibilità di nominare un solo referente aziendale per tutte le funzioni esternalizzate.	Chiarimento	In linea generale non può escludersi che in un'ottica di contenimento dei costi possa essere identificato un unico referente per più attività esternalizzate. Tale scelta va valutata alla luce della natura e del rilievo delle attività esternalizzate e fermo restando il rispetto dei principi generali e delle disposizioni specifiche applicabili alla specifica funzione esternalizzata. A titolo esemplificativo, in caso di esternalizzazione sia di funzioni operative sia di funzioni di con-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			trollo, non è consentita la nomina di un solo referente, perché in questo modo si violerebbe indirettamente il principio in base al quale il medesimo soggetto non può essere responsabile di funzioni operative e di controllo.
	È stato chiesto di chiarire se la disciplina di cui al Tit. III, Cap. 1, Sez. VII, Parr. 4 (in materia di rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione) e 5 (in materia di rischi connessi all'attività di <i>servicing</i>) si applichi anche alle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite.	Chiarimento	<p>La disciplina di in materia di rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione mira ad assicurare che gli intermediari presidino adeguatamente i rischi – anche di natura reputazionale – derivanti dal coinvolgimento in operazioni di cartolarizzazione, specialmente se complesse. Tale principio ha carattere generale e si ritiene che sia applicabile anche con riferimento al coinvolgimento del <i>servicer</i> in operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite.</p> <p>Quanto alle disposizioni in materia di rischi connessi all'attività di <i>servicing</i>, si fa presente che gli intermediari finanziari ai quali la banca cedente abbia trasferito lo svolgimento dei servizi di cassa e pagamento (ai sensi del comma 4 dell'art. 7-<i>bis</i> della L. 130/1999) sono tenuti a rispettare le sole disposizioni che disciplinano il corretto svolgimento degli stessi. Non si applicano, invece, quelle attinenti alla c.d. "funzione di garanzia" di cui all'art. 2, comma 6-<i>bis</i>, della L. 130/1999 (ossia le verifiche della conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo).</p>
	È stato chiesto di chiarire se le norme previste per gli intermediari finanziari aventi il ruolo di <i>servicer</i> si applichino anche alle banche che assumono tale incarico.	Chiarimento	Le norme previste per i <i>servicer</i> nelle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari si applicano solo ai <i>servicer</i> iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.
	È stato chiesto di allineare le disposizioni alle modifiche che, successivamente alla pubblicazione del documento di consultazione, sono state apportate dal D.L. n. 91/2014 alla legge n. 130/1999 in tema di segregazione degli attivi cartolarizzati.	Sì	Testo modificato.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	È stato chiesto di chiarire mediante quali strumenti il <i>servicer</i> deve ottemperare all'obbligo di assicurarsi che gli eventuali incaricati diversi dal <i>servicer</i> stesso forniscano tempestivamente le informazioni e la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo ad essi affidata.	Chiarimento	Si ritiene che rientri nella responsabilità del <i>servicer</i> individuare, anche attraverso una idonea contrattualistica, gli strumenti adeguati per svolgere efficacemente i propri compiti.
	Si chiede di conoscere se la domanda di autorizzazione all'esternalizzazione di funzioni operative possa essere inserita nella relazione illustrativa inerente la verifica dei requisiti da presentare in sede di richiesta di iscrizione al nuovo albo.	Chiarimento	Si precisa che l'esternalizzazione di funzioni operative importanti o di controllo non è soggetta ad autorizzazione, ma ad obblighi informativi in esito ai quali la Banca d'Italia, ove ne sussistano i presupposti, può avviare un procedimento amministrativo di divieto. Tale comunicazione può essere effettuata in occasione della presentazione dell'istanza di iscrizione al nuovo albo.
	E' stato chiesto che, per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi esteri, venga previsto uno specifico regime relativo all'esternalizzazione presso la capogruppo o altra società del gruppo estero, analogo a quello previsto per l'esternalizzazione all'interno di un gruppo finanziario.	Chiarimento	La disciplina relativa all'esternalizzazione all'interno del gruppo finanziario non si può estendere al gruppo estero cui appartiene l'intermediario finanziario, tenuto conto che le semplificazioni previste nelle disposizioni presuppongono che il gruppo sia soggetto alla vigilanza consolidata esercitata dalla Banca d'Italia.
	E' stata chiesta conferma che il responsabile della funzione esternalizzata possa essere un dipendente o un esponente aziendale, il quale fun-	Chiarimento	Non vi sono preclusioni circa la possibilità che il referente della funzione esternalizzata sia un dipendente o un esponente aziendale a condizione che siano rispettate le stesse modalità e garanzie previste per la nomina dei responsabili di funzioni aziendali di controllo, in caso di esternalizzazione di

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	ga anche da referente del fornitore del servizio.		queste ultime.
	E' stata chiesta conferma della possibilità di individuare, nelle realtà più complesse, anziché " <i>un responsabile del controllo delle singole funzioni esternalizzate</i> ", più referenti in funzione delle tipologie di attività esternalizzate.	Chiarimento	Nel rispetto del principio di proporzionalità, non vi sono preclusioni circa la possibilità di nominare più referenti per le funzioni esternalizzate, purché per ciascuna funzione sia individuato un unico referente.
	E' stato chiesto di confermare che non costituisce esternalizzazione di funzione l'affidamento dello svolgimento di un'attività da parte di un intermediario finanziario a un fornitore di servizi, laddove l'affidante con precise istruzioni specifici dettagliatamente le modalità di svolgimento dell'incarico, ferma restando l'autonomia imprenditoriale e operativa e l'autonomo rischio di impresa del fornitore di servizi.	Chiarimento	Fermo restando che la valutazione della sussistenza di una fattispecie di esternalizzazione di funzioni aziendali non può che essere fatta con riferimento al caso concreto, tale valutazione non è connessa al grado di autonomia riconosciuta al soggetto delegato nello svolgimento delle attività, bensì alla circostanza che il complesso delle attività demandate configuri l'affidamento di una "funzione aziendale".
	E' stato chiesto di confermare che, laddove sia previsto che un documento venga tenuto a disposizione della Banca d'Italia, si debba intendere che esso debba essere conservato agli atti della società.	Chiarimento	L'interpretazione proposta è corretta.
	E' stato chiesto di confermare che	Chiarimento	In caso di mancato avvio d'ufficio di un procedimento amministrativo di divie-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	laddove la Banca d'Italia non avvii un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto dell'esternalizzazione entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esternalizzazione, si intende applicato il principio del silenzio assenso.		to entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'intermediario può concludere il contratto di esternalizzazione.
	In relazione all'obbligo per gli intermediari finanziari di acquisire i piani di emergenza dei fornitori di servizi, è stato proposto che tale obbligo non sussista nelle ipotesi in cui l'esternalizzazione riguardi attività la cui eventuale discontinuità non comprometta l'operatività dell'intermediario.	Chiarimento	L'intermediario finanziario ha l'obbligo di acquisire il piano di emergenza del fornitore di servizi per tutte le attività e funzioni esternalizzate che devono essere ricomprese nel proprio piano di emergenza.
	E' stato chiesto di chiarire che tipo di allocazione organizzativa è prevista per il/i "referente/i per le attività esternalizzate", ossia se debba essere inserito in una funzione di controllo o possa far parte della struttura organizzativa di linea.	Chiarimento	Fermo restando che la soluzione organizzativa prescelta deve essere conforme con la complessità organizzativa e dimensionale dell'intermediario, l'allocazione organizzativa del referente per le attività esternalizzate deve assicurare il corretto svolgimento dell'attività, nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione (incluso quello relativo alla separazione tra attività operative e di controllo), evitando l'insorgere di conflitti di interesse.
	E' stato chiesto di chiarire se il referente per le attività esternalizzate possa svolgere una funzione di supporto all' <i>outsourcer</i> , piuttosto che un mero compito di controllo della qualità del servizio reso.	Chiarimento	Il referente è responsabile per l'espletamento dei compiti che gli sono attribuiti dalle presenti disposizioni (es.: controllo della funzione esternalizzata); tuttavia, la normativa non esclude che lo stesso possa svolgere anche un ruolo di supporto all' <i>outsourcer</i> .

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	E' stata chiesta conferma della possibilità di esternalizzare la funzione di <i>risk management</i> sulla capogruppo.	Chiarimento	Tale possibilità è esplicitamente ammessa dalle disposizioni (cfr. Tit. III, Cap. 1, Sez. VI, Par. 3).
	E' stato chiesto di confermare che le disposizioni prevedano che i conflitti di interessi con l' <i>outsourcer</i> vengano individuati e gestiti attraverso apposite procedure interne.	Chiarimento	Le modalità di identificazione e gestione dei conflitti di interessi con il fornitore dei servizi sono chiaramente delineate nelle disposizioni. Il Tit. III, Cap. 1, Sez. V prevede, infatti, espressamente che: <ul style="list-style-type: none"> - la politica aziendale in materia di esternalizzazione contenga una valutazione dei rischi connessi con potenziali conflitti di interesse del fornitore dei servizi; - l'accordo scritto con il fornitore definisca gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli o, se non possibile, attenuarli.
	E' stato fatto notare che le disposizioni in consultazione devono essere armonizzate con le modifiche al d. lgs. 141/2010, apportate dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 ("secondo correttivo), con particolare riferimento alla disciplina della promozione e della conclusione di contratti di finanziamento.	Si	Testo modificato.
	E' stato chiesto di chiarire se, in caso di esternalizzazione di una funzione operativa importante o di controllo all'interno del gruppo di appartenenza, sia in ogni caso dovuta la comunicazione preventiva a Banca d'Italia, oppure essa sia dovuta solo nel caso in cui non vengano rispettati i criteri	Chiarimento	L'obbligo di comunicazione è chiaramente sancito dalle disposizioni. Si precisa, inoltre, che l'esternalizzazione di funzioni operative importanti o di funzioni di controllo non è ammessa, se non sono rispettate le condizioni previste dalle disposizioni.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	espressamente previsti per l'esternalizzazione di funzioni di controllo.		
	E' stato chiesto di confermare che, nel caso di esternalizzazione nell'ambito del gruppo di appartenenza, sia ammessa la possibilità che i referenti siano soggetti anche non dipendenti della controllata ma designati dalla capogruppo.	Chiarimento	<p>Nel caso di esternalizzazione all'interno del gruppo finanziario, è previsto che sia nominato un referente nel caso di <i>outsourcing</i> di funzioni di controllo.</p> <p>Si fa presente che non è previsto esplicitamente che il referente sia un dipendente della società che esternalizza la funzione di controllo. È, invece, previsto che tale referente sia nominato dalla società che esternalizza la funzione di controllo, riporti funzionalmente alla funzione di controllo esternalizzata e rispetti i requisiti previsti – in via generale – per il responsabile delle funzioni di controllo (inclusi quelli relativi al collocamento organizzativo alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica o dell'organo con funzione di gestione della società che esternalizza).</p>
	E' stato chiesto che SIM e/o società specializzate in servizi analoghi, purché dotate di comprovati requisiti di professionalità, autorevolezza e indipendenza, vengano incluse nell'elenco di quei fornitori ai quali poter esternalizzare funzioni aziendali di controllo.	In parte	Cfr. commento successivo.
	<p>È stato chiesto di includere tra i soggetti ai quali possono essere affidate funzioni aziendali di controllo le associazioni di categoria.</p> <p>E' stato evidenziato che l'elencazione dei soggetti terzi ai quali esternalizzare funzioni di controllo non sarebbe coerente con il principio di proporzio-</p>	In parte	<p>Non si ritiene di accogliere la richiesta, tenuto conto che, come sopra rilevato, la delicatezza dello svolgimento dell'attività di controllo giustifica la limitazione del novero dei soggetti ai quali tale funzione può essere affidata.</p> <p>Nemmeno il parallelismo con la disciplina delle banche, che consente di esternalizzare funzioni di controllo ad associazioni di categoria, può giustificare detta estensione, posto che nella disciplina delle banche la possibilità di esternalizzare funzioni di controllo riguarda solo gli intermediari di minore dimensione (le banche appartenenti alla macro-categoria 4 a fini SREP), diversamente da quanto previsto dalla disciplina degli intermediari finanziari che</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>nalità in quanto privilegierebbe ingiustificatamente alcuni soggetti rispetto ad altri attori del mercato e nel contempo permetterebbe l'esternalizzazione verso soggetti direttamente concorrenti del soggetto esternalizzante; inoltre, apparirebbe non coerente con il criterio adottato per l'esternalizzazione della funzione e/o della responsabilità della funzione di antiriciclaggio per la quale sarebbe prevista soltanto la verifica nel concreto della professionalità dei soggetti incaricati.</p>		<p>riconosce tale facoltà a tutti gli operatori.</p> <p>Fermo restando quanto detto, la disciplina è stata modificata per prevedere che l'elencazione tassativa dei soggetti ai quali possono essere affidate funzioni di controllo non è applicabile, a certe condizioni, alla funzione di <i>compliance</i> e di <i>internal audit</i> . Resta invece applicabile in caso di esternalizzazione della funzione di <i>risk management</i>.</p> <p>Per quanto attiene alla funzione antiriciclaggio, si fa presente che si applica quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia in materia.</p>
	<p>È stato chiesto di confermare che nel caso in cui siano presenti tre funzioni di controllo, per la definizione dell'ambito di responsabilità di ciascuna funzione di controllo si possa far riferimento alla disciplina applicabile alle banche.</p>	Chiarimento	<p>Le disposizioni per gli intermediari finanziari rappresentano un corpo normativo autonomo. Qualora le disposizioni in esse contenute debbano essere integrate con disposizioni di altri corpi normativi, questi ultimi sono espressamente richiamati. Resta fermo che in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, la disciplina definisce i principi generali e il contenuto minimo degli obblighi facenti capo alle diverse funzioni, che potranno essere integrati dagli intermediari in relazione alle proprie esigenze. In tale ottica, le disposizioni applicabili alle banche possono rappresentare – nel rispetto delle specificità degli intermediari finanziari – un valido ausilio.</p>
	<p>E' stato chiesto di prevedere anche per gli intermediari finanziari minori la possibilità di esternalizzare tutti i controlli laddove la funzione non possa essere affidata ad una figura interna.</p> <p>In proposito, è stato anche osservato come, alla luce del principio di proporzionalità, appaia piuttosto limitativo</p>	No	<p>La possibilità di istituire un'unica funzione di controllo rappresenta una considerevole semplificazione, che ha l'obiettivo di favorire il contenimento dei costi e incentivare un utilizzo efficiente delle risorse, in modo da consentire all'intermediario di dotarsi di una propria struttura di controllo snella e rispondente alle esigenze di un intermediario di ridotte dimensioni e complessità.</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>il fatto che gli intermedi minori non possano esternalizzare la funzione aziendale di controllo, nel caso che questa sia unificata. Per ragioni legate ai costi, si rischierebbe di avere una funzione interna non sufficientemente qualificata e scarsamente indipendente, contro una esterna con maggiore esperienza, un costo inferiore e meno influenzabile.</p>		
	<p>E' stato osservato che dalla sottoclasse intermediari minori della classe 3 di ripartizione degli intermediari in attuazione del principio di proporzionalità vengono esclusi quelli che svolgono attività di concessione di finanziamenti nella forma di rilascio di garanzie. Tale drastica esclusione potrebbe essere mitigata da una soglia dimensionale parametrata sul patrimonio di vigilanza (es.: inferiore a euro 25 mln) o sul totale dell'attivo (es.: inferiore, a euro 50 mln).</p>	Chiarimento	<p>Si richiama l'attenzione sul fatto che non rientrano nella sottoclasse degli intermediari minori, gli intermediari che esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie. La natura di tale operatività e i rischi ad essa connessi non sono stati ritenuti coerenti con il minor livello di complessità operativa riconducibile agli intermediari minori. Resta fermo che il rilascio occasionale di singole garanzie non impedisce che l'intermediario possa essere classificato come minore.</p>
	<p>È stato chiesto di escludere che il <i>servicer</i> possa assumere la qualifica di "intermediario minore", data la complessità e delicatezza dei compiti che gli fanno capo oppure, in subordine, di inserire parametri quantitativi basati sui ricavi derivanti dall'attività tipica o dal numero di operazioni "ge-</p>	Sì	<p>Testo modificato, precisando che i <i>servicer</i> non possono essere qualificati intermediari minori.</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	stite”.		
	È stato chiesto di precisare che non possano assumere la qualifica di intermediari minori i soggetti che non solo abbiano originato operazioni di cartolarizzazione, ma abbiano altresì mantenuto un interesse economico netto nell'operazione (c.d. <i>retention</i>).	No	Il mantenimento di un interesse economico netto da parte del soggetto cedente è finalizzato ad assicurare il “coinvolgimento” del cedente nell'operazione anche successivamente all'avvio dell'operazione nell'interesse dell'investitore. Nel caso della definizione di intermediario minore, invece, si è tenuto conto che la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione è un'attività di per sé complessa che può comportare rischi rilevanti, anche di natura reputazionale, in capo all'intermediario e, pertanto, non coerente con il minor livello di complessità operativa usualmente riconducibile agli intermediari minori.
	E' stato chiesto di innalzare la soglia prevista nelle disposizioni per identificare gli intermediari “minori”, ritenuta troppo bassa.	Si	Testo modificato.
	E' stato chiesto di definire meglio i confini dell' <i>outsourcing</i> nelle attività di <i>servicing</i> .	Chiarimento	Fermo restando che gli intermediari finanziari che assumono il ruolo di <i>servicer</i> possono ricorrere all'esternalizzazione di funzioni aziendali nel rispetto delle disposizioni applicabili a tutti gli intermediari finanziari, il Tit. III, Cap. 1, Sez. VII, Par. 5.1, precisa che: - l'affidamento a terzi di attività connesse ai servizi di cassa e pagamento dell'operazione va effettuato nel rispetto delle regole generali in materia di esternalizzazione; - non è consentito delegare a terzi il compito di controllare la conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. È tuttavia ammesso il ricorso a soggetti terzi, purché circoscritto a specifiche attività operative nell'ambito dei più ampi compiti di controllo sopra richiamati.
	Con riferimento al divieto di esternalizzare funzioni operative importanti, è stato chiesto di chiarire se rientrano tra	Chiarimento	Si precisa preliminarmente che l'esternalizzazione di funzioni operative importanti è ammessa, previa comunicazione alla Banca d'Italia, la quale potrà – ove ne sussistano i presupposti – avviare d'ufficio un procedimento ammi-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>le funzioni operative importanti anche le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicazioni e segnalazioni agli organi di vigilanza; - predisposizione del bilancio annuale completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario dei veicoli di cartolarizzazione; - attività di <i>information technology</i>, compreso il servizio di <i>disaster recovery</i>. 		<p>nistrativo di divieto. Quanto all'individuazione delle "funzioni importanti" che possono essere esternalizzate, fermo restando che la valutazione dell'importanza di una funzione operativa rientra, in prima battuta, nell'autonomia dell'intermediario, nel caso del primo e dell'ultimo degli esempi prospettati si ritiene che tali attività, in generale, configurino ipotesi di funzioni operative importanti.</p> <p>Per la seconda fattispecie (predisposizione dei documenti contabili del veicolo di cartolarizzazione), si fa presente che si tratta di attività di pertinenza del veicolo; sarà dunque quest'ultimo a deciderne l'eventuale l'affidamento a terzi soggetti.</p>
	<p>E' stato consigliato di integrare la definizione di "esternalizzazione", in modo da ricomprendervi anche l'<i>outsourcing</i> di funzioni, e non solo quello relativo a processi, servizi o attività.</p>	No	<p>Si ritiene che le definizioni fornite nelle disposizioni, peraltro in linea con quelle adottate nelle disposizioni applicabili alle altre categorie di intermediari, siano sufficientemente chiare.</p> <p>In particolare, posto che la "funzione", secondo la definizione delle disposizioni, è "<i>l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale</i>", il riferimento nella definizione di esternalizzazione alle funzioni appare superfluo.</p>
	<p>E' stato chiesto se l'obbligo di mantenere nei confronti delle attività esternalizzate le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzarne lo svolgimento possa essere inteso come facoltà di recedere dal contratto di esternalizzazione e di re-internalizzare le funzioni date in</p>	Chiarimento	<p>Il mantenimento di competenze essenziali concernenti l'attività esternalizzata è finalizzato, oltre che a consentire l'effettività dei controlli sul fornitore di servizi, anche a non arrecare pregiudizio all'operatività aziendale nei casi in cui sia necessaria una re-internalizzazione, come nel caso di recesso dal contratto. Resta fermo che, la valutazione delle competenze ritenute effettivamente necessarie è rimessa all'intermediario stesso, che potrà modularle in funzione della natura e della rilevanza dell'attività esternalizzata.</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<i>outsourcing</i> oppure esternalizzarle verso un altro fornitore. E' stato chiesto inoltre che, qualora non possa essere inteso in tal senso, l'obbligo possa valere solo con riferimento alle funzioni operative importanti o di controllo.		
	È stato chiesto di vietare la sub-distribuzione per evitare la creazione di filiere distributive e operative eccessivamente lunghe e causa di eccessiva rischiosità.	No	La possibilità di ricorrere alla sub-distribuzione è stata inserita nelle disposizioni per rispondere alle richieste avanzate dall'industria nel corso della prima consultazione. Si rammenta che il ricorso alla sub-distribuzione non esonera il delegante dalla responsabilità per i servizi affidati a terzi ed è assoggettata ai presidi di cui al Tit. III, Cap. 1, Sez. V, Par. 2, lett. f).
	È stato chiesto di ridurre gli obblighi a carico degli intermediari finanziari che si avvalgono di soggetti terzi per la distribuzione dei propri prodotti e servizi qualora l'incarico sia affidato a banche o altri intermediari finanziari.	No	Le disposizioni in esame mirano ad assicurare che l'intermediario abbia pieno controllo dell'attività di promozione e collocamento dei propri prodotti, che rappresenta un processo aziendale centrale in grado di incidere direttamente sul profilo di rischio del soggetto. In tale ottica, le previsioni mirano ad assicurare che tale attività sia svolta nel rispetto di limiti preventivamente concordati tra distributore e intermediario finanziario e che quest'ultimo sia costantemente informato sullo svolgimento dell'attività. Tali principi e obiettivi non vengono meno nel caso in cui il soggetto di cui l'intermediario si avvale sia una banca o un intermediario finanziario.
Vigilanza prudenziale (Tit. IV)	E' stata segnalata l'opportunità di mantenere per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata la possibilità di beneficiare della riduzione dei requisiti patrimoniali del 25% a livello individuale.	No	La disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari è stata modulata sulla base di quella applicabile alle banche prevista nel Regolamento comunitario n. 575/2013 (CRR). Le differenze ammesse nascono dall'esigenza di tenere conto delle specifiche esigenze di questa categoria di operatori. Tali esigenze non si ravvisano in relazione al mantenimento della riduzione del 25% del requisito patrimoniale individuale per gli intermediari appartenenti a gruppi, che è stata rimossa anche per le banche.
	In relazione alle grandi esposizioni, è	In parte	Il testo delle disposizioni è stato modificato per applicare il trattamento dero-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>stata segnalata la necessità di mantenere a livello individuale e per gli intermediari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata il limite al 40% del patrimonio di vigilanza oppure di applicare a tutti gli intermediari, e in particolare per quelli operanti nel settore del factoring, la deroga prevista per gli intermediari non appartenenti a gruppi bancari.</p>		<p>gatorio transitorio anche agli intermediari finanziari appartenenti a gruppi.</p>
	<p>Ai fini della disciplina delle grandi esposizioni, è stata segnalata la necessità di precisare esplicitamente che, ai fini dell'intestazione delle esposizioni secondo le previsioni della disciplina in materia di rischio di credito e di controparte, per le società di factoring vale la possibilità di intestare alternativamente al debitore ceduto le esposizioni relative a operazioni di factoring pro solvendo in presenza dei relativi requisiti operativi.</p>	Chiarimento	<p>L'interpretazione proposta è corretta. In linea con quanto previsto dall'art. 389 CRR, gli intermediari finanziari adottano per l'intestazione delle esposizioni criteri analoghi a quelli previsti in materia di rischio di credito, così come specificamente declinato nelle disposizioni per tale categoria di intermediari (cfr. Tit. IV, Cap. 12).</p>
	<p>E' stato chiesto di chiarire se le disposizioni transitorie in materia di deduzioni dal CET1 si applichino anche agli intermediari finanziari.</p>	Chiarimento	<p>L'interpretazione proposta è corretta.</p>
	<p>È stato chiesto di modificare il trattamento delle attività fiscali differite, in particolare con riferimento alla dedu-</p>	Chiarimento	<p>Si richiama all'attenzione che le attività fiscali differite cui si applica la previsione dell'art. 2, comma 55, della legge n. 10 del 26 febbraio 2011 (che ha convertito il c.d. decreto "Milleproroghe") non sono soggette a deduzione.</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	cibilità delle rettifiche di valore su crediti, in quanto la loro deduzione dal patrimonio risulterebbe eccessivamente onerosa.		Si rammenta inoltre che la deduzione delle attività fiscali differite (diverse da quelle rientranti nella previsione sopra richiamata) è soggetta a una entrata in vigore progressiva.
	E' stata chiesta conferma che l'importo residuo riferito alle DTA che si basano sulla redditività futura, non detratto dal CET1, sia da assoggettare ad una ponderazione del rischio dello 0% fino al 31 dicembre 2017.	Chiarimento	<p>Le disposizioni (Tit. IV, Cap. 15, Sez. III) prevedono un regime transitorio differenziato per le DTA che si basano sulla redditività futura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non derivano da differenze temporanee di cui al par. 4.3; b) derivano da differenze temporanee e sono sorte dopo il 1 gennaio 2015 (par. 4.9, primo capoverso); c) derivano da differenze temporanee e sono esistenti al 1 gennaio 2015 (par. 4.9 secondo capoverso). <p>Nei casi sub a) e b) il regime transitorio ha durata fino al 2017, mentre nel caso sub c) è previsto un regime transitorio sino al 2023; gli importi residui sono assoggettati a una ponderazione dello 0%.</p>
	E' stata chiesta conferma che l'assenza di riferimenti al requisito minimo per il patrimonio di base (Tier 1) sia da intendersi come non-applicazione di tale requisito agli intermediari finanziari.	Chiarimento	L'interpretazione proposta è corretta.
	Con riferimento alle regole in materia di liquidità e leva finanziaria, è stato chiesto di chiarire se nel periodo di non applicazione degli indicatori sia comunque richiesta agli intermediari finanziari la valutazione del rischio di liquidità e di leva finanziaria nell'ICAAP.	Chiarimento	La mancata applicazione di regole quantitative non esime gli intermediari dal presidiare tutti i rischi cui essi siano esposti, incluso il rischio di liquidità o di eccessiva leva finanziaria, nel rispetto di quanto previsto in materia di Processo di controllo prudenziale (Tit. IV, Cap. 14) e dei principi in materia di gestione del rischio di liquidità (Tit. III, Cap. 1, Sez. VII, Par. 3).

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	E' stato chiesto di esonerare dai tre pilastri della vigilanza prudenziale gli intermediari finanziari minori.	No	Non si ritiene di poter accogliere la richiesta, in quanto non rispondente allo spirito della riforma della disciplina degli intermediari finanziari e non in linea con le previsioni dell'art. 108, comma 1, TUB che chiede alla Banca d'Italia di emanare specifiche disposizioni aventi ad oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.
	E' stato chiesto di eliminare per gli intermediari minori il rischio di controparte, di mercato e la procedura ICAAP.	No	Si fa presente che se gli intermediari finanziari minori assumono rischi di controparte o di mercato, tali rischi devono essere presidiati in modo adeguato. Si rammenta, ad ogni buon conto, che la disciplina in materia di rischi di mercato trova applicazione solo nei caso in cui il portafoglio di negoziazione di vigilanza abbia superato i limiti espressamente previsti dall'art. 92(3) del CRR. Quanto all'applicazione della disciplina ICAAP, ferme restando le rilevanti semplificazioni già concesse agli intermediari minori, non si ritiene di potere prevedere un esonero completo, in quanto il processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale è elemento essenziale nell'impianto della disciplina prudenziale, in grado di accrescere il grado di consapevolezza dell'intermediario rispetto alla propria esposizione al rischio.
<i>Vigilanza Informativa, Ispettiva e Operazioni rilevanti (Tit. V)</i>	E' stato chiesto di integrare le disposizioni di vigilanza per prevedere la possibilità da parte di tutte le funzioni di controllo interne all'azienda di concorrere all'acquisizione delle informazioni necessarie all'attività di vigilanza e di prevedere un'apposita procedura di comunicazione.	No	La previsione di specifici obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia da parte dell'organo con funzione di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è contenuta nell'art. 52 TUB. Rispetto a tale previsione legislativa la Banca d'Italia disciplina solo le modalità e i termini della trasmissione delle informazioni. In particolare, le disposizioni di vigilanza non prevedono una specifica procedura di comunicazione, ma lasciano ai soggetti destinatari della disciplina la scelta della modalità più adeguata di trasmissione dell'informazione, fermo restando l'obbligo in capo agli stessi di informare "senza indugio" l'organo di vigilanza delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dei propri compiti.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	Atteso che la Banca d'Italia può svolgere attività ispettiva analoga a quella del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) presso le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo unico, è stato proposto di far svolgere tale attività a soggetti abilitati, attingendo alle professionalità e alle competenze di esperti, analogamente a quanto operato dal MISE con l'albo istituito ai sensi del DM 18 giugno 1993.	No	La Banca d'Italia si avvale, per l'attività ispettiva presso tutti i soggetti vigilati, di proprio personale. Ciò anche al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite durante l'attività <i>on-site</i> .
Altri soggetti finanziari (Tit. VII) Confidi	E' stato chiesto di estendere la possibilità, per i Confidi iscritti all'albo unico, di prestare le attività connesse e strumentali anche nei confronti di imprese non associate, in quanto ciò consentirebbe l'ampliamento della platea associativa.	In parte	Il testo è stato modificato per chiarire che i confidi possono prestare le attività connesse anche nei confronti di imprese non socie se ciò è funzionale allo sviluppo dell'attività prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi nonché dell'attività svolta in via residuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, TUB.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>E' stato chiesto di chiarire che ai Confidi non è preclusa l'attività di rilascio di garanzie volta a favorire la raccolta di risorse finanziarie private da parte delle PMI socie (garanzie per l'emissione di strumenti di autofinanziamento da parte delle stesse) al fine di diversificare la fonte dei loro finanziamenti dal sistema bancario.</p>	In parte	<p>A norma di legge, i Confidi esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi nonché le attività previste dall'art. 112, comma 5, TUB. Tale attività è definita come <i>"l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle imprese consorziate o socie, rappresentata dall'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario"</i>.</p> <p>I Confidi possono, inoltre, svolgere in via residuale le attività previste dall'art. 106, comma 1 TUB entro il limite del 20% del totale dell'attivo. Entro tali limiti, si ritiene che i Confidi possano garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI socie.</p>
Società fiduciarie	<p>E' stato chiesto di specificare che, similmente al caso di diniego iniziale dell'autorizzazione, prevista dall'art. 199 TUF, anche in quelli di revoca e di decadenza successiva si applica un meccanismo analogo; ne conseguirebbe che la fiduciaria non avrebbe l'obbligo di mutare l'oggetto sociale, ma verrebbero meno le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB. Difatti, la perdita dell'autorizzazione della Banca d'Italia non comporta la perdita dell'autorizzazione ministeriale, né tantomeno l'automatica cancellazione dal relativo albo.</p>	Sì	<p>Testo modificato.</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	ad analoghe verifiche in sede di domanda di autorizzazione presentata al Ministero per lo Sviluppo economico. Ciò comporterebbe una duplicazione dell'onere per le società fiduciarie.		onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali. In linea con la normativa primaria, in sede di domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia, la fiduciaria è tenuta a rassegnare la documentazione attestante la verifica di tali requisiti, che deve essere di data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda. L'intermediario può, quindi, utilizzare la documentazione presentata in sede di domanda di autorizzazione al Ministero dello Sviluppo economico per la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità degli esponenti, a condizione che tale documentazione sia la stessa richiesta dalla disciplina della Banca d'Italia e non abbia data anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione.
	E' stato chiesto un maggior coordinamento tra le disposizioni di vigilanza applicabili alle fiduciarie e il DM 16 gennaio 1995, per quanto riguarda: - gli adempimenti informativi nei confronti delle due autorità (Ministero dello Sviluppo economico e Banca d'Italia); - l'obbligo di trasmissione del bilancio alle due autorità.	Chiarimento	Si evidenzia quanto segue: - il Titolo V delle disposizioni di vigilanza impone obblighi informativi diversi rispetto a quelli richiesti ai sensi dell'art. 9 del DM; - il bilancio d'esercizio rappresenta una fonte informativa di primaria importanza per l'esercizio dell'attività di vigilanza. Nel caso delle fiduciarie riveste un ruolo ancora maggiore atteso il minor set informativo richiesto alle fiduciarie rispetto agli intermediari finanziari, in applicazione del principio di proporzionalità.
	È stato chiesto di confermare che nella nuova versione delle disposizioni non sia più prevista per le società fiduciarie l'applicazione di un requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo.	Chiarimento	L'interpretazione proposta è corretta.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	E' stato evidenziato come il Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 in materia di antiriciclaggio e organizzazione e controlli interni renda inutile estendere alle società fiduciarie il richiamo alla funzione di revisione interna.	No	Il Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 contiene disposizioni di natura speciale, che integrano e specificano i compiti spettanti alle funzioni di controllo in materia di presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Restano pertanto applicabili nei confronti delle società fiduciarie i principi generali in materia di organizzazione e sistema dei controlli interni previsti dalle nuove disposizioni.
<i>Agenzie di prestito su pegno</i>	Per le agenzie di prestito su pegno è stato chiesto di mantenere inalterata l'attuale disciplina degli intermediari iscritti nell'elenco generale esentandole dal rispetto, sia pure limitato, della disciplina prudenziale, stante la sostanziale assenza di rischi nell'attività delle stesse.	No	La normativa primaria prevede che le agenzie di prestito su pegno siano sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 TUB e che la Banca d'Italia possa dettare norme per escludere l'applicazione a tali soggetti di alcune disposizioni previste dal Titolo V TUB (cfr. art. 112, ultimo comma, TUB). Nel rispetto della norma primaria, la Banca d'Italia ha previsto un set minimale di disposizioni da rispettare compatibilmente con il tipo di operatività che caratterizza le agenzie stesse.
<i>Intermediari a mutualità prevalente</i>	E' stato chiesto - ribadendo quanto sostenuto nella prima consultazione - di declinare ulteriormente il principio di proporzionalità per gli intermediari finanziari costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente che abbiano ricavi annui inferiori a 500 mila euro. In particolare, è stato chiesto di esonerare tali intermediari dall'applicazione dei principi contabili IAS e dell'obbligo di certificazione di bilancio, dell'obbligo di utilizzo dei rating interni per la valutazione del merito di credito dei clienti e, in generale, di prevedere l'applicazione di un regime di vigilanza prudenziale "sempli-	Chiarimento	Il testo è già stato modificato a seguito della prima consultazione per ridurre, rispetto a quanto ordinariamente previsto, il capitale minimo iniziale (fissato a € 1,2 mln) per gli intermediari finanziari che adottano la forma di società cooperativa qualora rispettino le condizioni per essere considerate a "mutualità prevalente" e che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti - oltre alle attività connesse e strumentali - senza rilasciare garanzie. Ulteriori semplificazioni sono possibili nei casi in cui tali soggetti si configurino come intermediari minori, la cui categoria è stata ampliata rispetto al testo in consultazione (innalzando la soglia per identificare tali intermediari da 150 a 250 mln di attivo).

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Si/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	ficato”.		
Disposizioni transitorie	E' stato chiesto un anno di tempo per l'adeguamento del sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari, a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni.	No	Si ritiene che gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'elenco speciale dispongano di un congruo periodo di tempo per l'adeguamento alla nuova disciplina in materia di controlli interni, anche tenuto conto dei tempi previsti dall'art. 10 del d.lgs. 141/2010 per la presentazione dell'istanza di iscrizione nel nuovo albo.
	E' stato chiesto di prevedere un termine di tre anni per l'adeguamento dei contratti di esternalizzazione in essere.	In parte	E' stato previsto che gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'Elenco speciale (che si iscriveranno nell'albo unico) adeguano i contratti di esternalizzazione in essere alla data di emanazione delle relative disposizioni alla prima scadenza contrattuale e comunque non oltre un determinato termine dall'emanazione delle stesse.
	E' stato chiesto di confermare che i nuovi principi relativi agli accordi di distribuzione dovranno essere applicati ai nuovi contratti perfezionati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni.	Si	È precisato che agli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale è concesso un termine per l'adeguamento dei contratti di distribuzione in essere, in linea con quanto previsto per l'adeguamento degli altri contratti di esternalizzazione.

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE SULL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Si/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Vigilanza equivalente	È stato chiesto di modificare il regime di vigilanza equivalente, sulla base di una chiara violazione della concorrenza determinata da norme uguali per sogget-	Chiarimento	L'allineamento con la regolamentazione bancaria consente di perseguire l'obiettivo, indicato dal legislatore e perseguito coerentemente an-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>ti che svolgono attività diverse e che dispongono di poteri e autorizzazioni diversi. In particolare, si fa notare come le correzioni approntate rispetto alla vigilanza bancaria risultino insignificanti.</p>		<p>che in sede di regolamentazione secondaria, di rafforzare la struttura del sistema finanziario attraverso un assetto dei controlli più efficace per l'insieme di soggetti (ridimensionato dallo stesso legislatore) che svolgono attività riservate. Ne dovrebbero beneficiare, in via complementare, la professionalità degli operatori del settore e le relazioni tra intermediari e clienti.</p> <p>Si ritiene che l'adozione delle metodologie previste per le banche consenta di perseguire gli obiettivi della regolamentazione prudenziale. Da un lato, assicura una dotazione patrimoniale ancorata all'effettivo livello di esposizione al rischio; dall'altro, garantisce una accurata misurazione dei rischi assunti dagli intermediari finanziari. Relativamente a questo ultimo aspetto, va inoltre considerato come la natura dei rischi assunti nell'intermediazione finanziaria (in misura principale legati al rischio di credito) non si discosti da quella valida per le banche.</p> <p>L'allineamento tra le due discipline consente di ottenere un quadro regolamentare sostanzialmente omogeneo. Tale aspetto comporta una serie di vantaggi, non solo per l'autorità di vigilanza, ma per gli operatori stessi, in termini di chiarezza e immediatezza della normativa e possibilità di attingere a quelle che sono le migliori prassi a livello internazionale, sui cui principi e applicazioni è inoltre disponibile un'ampia e diffusa conoscenza.</p> <p>L'introduzione di deroghe rispetto alla replica della regolamentazione bancaria è chiamata a</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Si/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			ridurre i costi sostenuti dagli operatori. Le deroghe introdotte non sono marginali: esse infatti consentono un generale e rilevante risparmio patrimoniale a fronte dei principali rischi assunti dagli operatori; inoltre, la previsione di correttivi specifici per alcune aree di operatività (ad es. <i>factoring</i>) consente di salvaguardare specifici modelli di <i>business</i> .
Assetti organizzativi e controlli interni	È stato chiesto di modificare il regime dei controlli interni e delle funzioni aziendali di controllo, estendendo l'applicazione del principio di proporzionalità.	Chiarimento	L'esistenza di un sistema dei controlli interni solido e integrato è fondamentale per consentire agli intermediari il perseguimento di molteplici finalità: tra esse, l'adeguato controllo dei rischi; la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite; la conformità delle operazioni con norme e procedure interne. A fronte di tali benefici, gli interventi sul sistema dei controlli interni comportano dei costi. I timori sulla sostenibilità di tali costi, emersi nel corso della prima consultazione, sono alla base della maggiore flessibilità organizzativa riconosciuta dalla disciplina posta in seconda consultazione, che ha l'obiettivo di attenuare i costi da sostenere, nel rispetto degli obiettivi di sana e prudente gestione.